



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Sede Centrale c/o Scuola Primaria "G. Bosco" Via Francavilla, 1 - tel. 0831382518 fax 0831377121

72013 Ceglie Messapica (BR)

C.F. 90042700741 - C.M. BRIC82900D

IBAN: IT25K 05262 79748 T20990000246 - Conto T.U. Banca d'Italia: IT79Y 01000 03245 431300 310259

Codice Unico Ufficio: UFLOYO

e mail: bric82900d@istruzione.it PEC: bric82900d@pec.istruzione.it

sito web: www.2icceglie.edu.it

Rif. N. Informatico

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO
CEGLIE MESSAPICA

AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO
CEGLIE MESSAPICA

AL DIRETTORE SGA
DOTT.SSA AGATA SCARAFILO
SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO
CEGLIE MESSAPICA

OGGETTO: Precisazione certificazione medica di riammissione rientro a scuola degli alunni dopo assenza per ragioni di salute non riconducibile a sintomatologia assimilabile a quella del COVID-19.

Si precisa che in caso di assenza per malattia degli alunni il certificato si rende necessario con il distinguo di seguito indicato:

1) **Alunni di Scuola dell'Infanzia**

Il certificato si rende necessario dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni (Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 80 del 03/08/2020).

Ciò significa che il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di riammissione è di 4 giorni: "assenza per malattia superiore a 3 giorni" significa, infatti, che la riammissione al 4° giorno non necessita del certificato medico, che occorre invece in caso di riammissione al 5° giorno od oltre dall'inizio della malattia.

2) **Alunni di Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado**

Il certificato si rende necessario dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni nelle scuole primarie e secondarie dopo l'assenza (art. 42, D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967).

Ciò significa che il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di riammissione è di 6 giorni: "assenza per malattia superiore a 5 giorni" significa infatti che la riammissione al 6° giorno non necessita del certificato medico, che occorre invece in caso di riammissione al 7° giorno od oltre dall'inizio della malattia.

Per i giorni inferiori di cui sopra è sufficiente un'autocertificazione da consegnare al docente di classe al rientro dell'alunno.

È appena il caso di precisare, altresì, che diverso è il caso di assenza per motivi di salute, con sintomatologia od assimilabile a quella del Covid -19 e per la quale il Medico di famiglia o pediatra è tenuto a richiedere tempestivamente il test diagnostico da comunicare al Dipartimento di Prevenzione. In tale caso è necessaria l'attestazione di nulla osta al rientro rilasciato dal medico di Medicina generale, dopo aver predisposto il dovuto percorso diagnostico e terapeutico.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Francesco Dell'Atti)